

n.p.

Massa M.ma, 6.10.2017

AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI
MANIFESTAZIONI RICORRENTI
CARATTERIZZATE DA ATTIVITÀ
TEMPORANEA DI SOMMINISTRA-
ZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Oggetto: "Calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande - anno 2018."

Come oramai noto, l'art. 45, comma 5, della Legge Regionale n. 28/2005 stabilisce che il Comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige annualmente il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari.

Allo scopo di disciplinare lo svolgimento di detti eventi il Comune di Massa Marittima ha approvato un apposito Regolamento, accessibile sul sito istituzionale dell'Ente, che stabilisce modalità e durata degli stessi.

Con il fine di formulare detto calendario-programma, si invitano i soggetti interessati a presentare richiesta di inserimento, avvalendosi del fac simile allegato, che dovrà pervenire all'indirizzo sotto riportato, preferibilmente per via telematica a mezzo pec, **entro e non oltre il giorno 15 novembre 2017** sottolineando che la presentazione della stessa non esonera il soggetto stesso dai successi consueti adempimenti di carattere amministrativo ed igienico sanitario da assolvere per via telematica utilizzando obbligatoriamente l'apposito sistema gestionale in modo che siano presentati antecedentemente allo svolgersi dell'attività temporanea di preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande.

L'art. 7 del vigente regolamento prevede:

1. *Il monte giorni complessivo per le manifestazioni con somministrazione di alimenti e bevande è contingentato secondo i limiti sotto indicati nel rispetto dei seguenti ambiti territoriali:
n° 45 giorni per manifestazioni temporanee con somministrazione di alimenti e bevande nel corso dell'anno che si svolgono nel Capoluogo e nelle frazioni con numero di abitanti superiore a 500;
n°10 giorni per manifestazioni temporanee con somministrazione di alimenti e bevande nel corso dell'anno che si svolgono nelle altre parti del territorio comunale non ricomprese negli ambiti precedenti.*
2.omissis.....

3. *Lo stesso soggetto non può organizzare più di una manifestazione nel corso del mese e non più di due nell'arco dell'anno. In quest'ultimo caso tra le due manifestazioni deve sussistere un intervallo di almeno 15 gg.*
4. *In caso di richieste che, sommate, superano i contingenti stabiliti, viene assegnata priorità a quelle iniziative che, storicamente, vantano un documentato maggior numero di manifestazioni di quel tipo organizzate nel tempo ed una tradizione di attività svolte sul territorio comunale più radicata.*
5. *A parità di anzianità, si terrà conto della data di presentazione della richiesta all'ufficio protocollo dell'Unione o del Comune.*
6. *Entro il 15 Novembre di ciascun anno, i soggetti interessati devono presentare domanda preliminare, in carta libera, per l'inserimento nel calendario programma delle manifestazioni di iniziative non ricorrenti, pervenute successivamente a tale data saranno accolte solo in caso di residua disponibilità, previa concertazione tra gli organizzatori, da attivare solo in caso di sovrapposizione di data. Eventuali richieste o comunicazioni.*
7. *Sono incluse nel contingentamento le manifestazioni di durata non superiore ad un giorno, nelle quali la somministrazione è indispensabile a garantire il conforto ai partecipanti alla manifestazione stessa, che, comunque, sono assoggettate anch'esse, qualora programmabili all'adempimento di cui al precedente comma 5 al fine di evitare sovrapposizione di eventi nella eventuale medesima localizzazione.*

Il successivo art. 8 del regolamento prevede che

1. *Qualora le manifestazioni adottino la definizione di Sagra, Festa o simili, i riferimenti dovranno essere a richiami di tipo gastronomico, culturale o politico chiaramente legati alla tradizione locale o ad espressioni collegate all'attività dell'organizzazione.*

Preme, infine, ricordare, che per l'attività di somministrazione temporanea non è più richiesto a carico del soggetto richiedente il possesso del requisito professionale di cui all'art. 14 della L.R. n. 28/2005.

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Massa M.ma e dell'Unione Comuni Montana Colline Metallifere in modo da consentire anche ad altri soggetti interessati, non preventivamente individuati, di accedere a tale opportunità.

Restando in sollecita attesa, si inviano distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Alessandro Martini)*

* Originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.